



Regolamento Soci Schweisshunde Club

Il presente regolamento rappresenta le linee guida che tutti i soci, a prescindere da eventuali incarichi ricoperti all'interno del Club, devono seguire e rispettare.

Art. 1

Ogni socio è tenuto, ai sensi dell'art.7 punto b dello Statuto, al rispetto delle norme nello stesso contenute e di quelle dettate dai vari Regolamenti, ed è tenuto per quanto possibile a promuovere e divulgare la prassi del recupero degli ungulati feriti e del corretto impiego e allevamento dei cani da traccia.

Art 2

I soci s'impegnano volontariamente all'acquisto e all'utilizzo solo di cani prodotti e allevati all'interno del circuito ISHV, per questo si avvalgono della collaborazione del responsabile di allevamento del Club addetto alla razza d'interesse.

Art. 3

Per quanto attiene agli accoppiamenti di soggetti di proprietà dei soci del Club, gli stessi devono venir preventivamente comunicati per iscritto, per il tramite del Presidente, al responsabile di allevamento competente e da questi, a seguito della verifica dei requisiti approvata, allegando tutta la documentazione comprovante il raggiungimento dei requisiti minimi richiesti ai soggetti da ammettere alla riproduzione (pedigree e libretto delle qualifiche, ecc....).

Art. 4

Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione di cuccioli o cani adulti dall'estero, (solo tra i Club aderenti all'ISHV) il Socio che intendesse avvalersi di questa opportunità deve inoltrare richiesta scritta, per il tramite del Presidente, al Responsabile di allevamento, qualora il Socio avesse già individuato un soggetto da importare deve comunque inoltrare la richiesta sempre per il tramite del Presidente al Responsabile indicando gli estremi del cane che desidererebbe importare. Le importazioni e le esportazioni possono avvenire solo dopo formale approvazione da parte dei Responsabili dei due Club nazionali interessati. Il Socio importatore o esportatore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge nazionali e internazionali vigenti in materia di importazione o esportazione di cani.

Art. 5

Riguardo le monte con soggetti esteri, il Socio interessato deve inoltrare una richiesta scritta per il tramite del presidente, al Responsabile di allevamento, almeno 60 giorni prima della data prevista di accoppiamento allegando tutta la documentazione come previsto al precedente Art. 3. L'accoppiamento potrà avvenire solo dopo essere stato approvato dai Responsabili di allevamento dei due Club nazionali interessati. Il motivo per il quale la domanda di accoppiamento deve avvenire con minimo 60 giorni di anticipo è dato dal fatto che se per qualsivoglia motivo il soggetto richiesto non potesse essere disponibile, il Responsabile del Club avrebbe il tempo necessario per studiare e proporre un soggetto alternativo di pari validità. Eventuali richieste presentate fuori termine verranno valutate dal Consiglio Direttivo. Il socio allevatore, s'impegna volontariamente a

cedere i cuccioli prioritariamente all'interno del circuito ISHV, deve altresì comunicare tempestivamente al Responsabile di allevamento sull'avvenuto accoppiamento e sulla modalità dello stesso. Successivamente deve comunicare tempestivamente l'eventuale nascita dei cuccioli, le modalità del parto, quanti maschi quante femmine , quanti cuccioli dovessero malauguratamente essere nati morti o dovessero essere morti e successivamente i nominativi degli acquirenti , e ogni altra notizia richiesta dal Responsabile d'allevamento.

Art. 6

I Soci che intendessero organizzare eventi (seminari, congressi, prove di lavoro, ecc...) avvalendosi del patrocinio della collaborazione del Club o utilizzandone il logo , devono inoltrare con congruo anticipo, per il tramite del Delegato territoriale ove presente, preventiva richiesta scritta al Presidente il quale provvederà ai sensi dell' Art. 16 dello Statuto a presentare la richiesta al Consiglio Direttivo per sottoporla alla delibera da parte dello stesso. Gli eventi di cui sopra possono venir organizzati e pubblicizzati solo successivamente alla delibera favorevole del Consiglio Direttivo

Art. 7

I Soci s'impegnano a non pubblicare sui social o sui media articoli, notizie o commenti che riguardino il Club o che in modo anche indiretto possano far risalire allo stesso, se non preventivamente ed espressamente autorizzati con apposita delibera del Consiglio Direttivo, restando sottinteso che la responsabilità di quanto scritto rimane in capo all'autore.

Art 8

I Soci che ai sensi dell'art.10 abbiano diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto, per poter esercitare lo stesso e al fine di consentire alla segreteria di redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, devono essere in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso, il cui accredito deve pervenire sul conto corrente del Club con almeno 48 ore di anticipo sulla data fissata per l'assemblea

Art. 9

La mancata osservazione di quanto previsto dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli articoli n° 6 e 27 dello Statuto